

Legge regionale 29 marzo 2013, n. 13

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 69.

(BURC n. 7 del 2 aprile 2013, supplemento straordinario n. 3 del 5 aprile 2013)

Art. 1

(Modifica del comma 2 dell'articolo 36 della [legge regionale n. 69 del 2012](#))

1. Al comma 2 dell'articolo 36 della [legge regionale 27 dicembre 2012, n. 69](#) (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario), le parole "servizi ferroviari di interesse regionale e locale" sono sostituite dalle seguenti: "servizi di trasporto pubblico locale, anche ferroviario".

Art. 2

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.